

Sentenza: n. 323 del 25 Novembre 2011

Materia: Tributi

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 8, 9 e 73 comma 1 bis dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige; articolo 117 comma 2 lett. e) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 27 comma 4 della legge Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011)

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Il Governo impugna la disposizione in epigrafe indicata con la quale la Provincia autonoma di Trento ha introdotto una detrazione per l'IRAP.

A fondamento del ricorso viene posto il contrasto con l'articolo 16 comma 3 del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo di tale imposta, in considerazione del fatto che detta norma attribuisce alle Regioni la facoltà di variare soltanto l'aliquota base dell'IRAP e non anche quella di stabilire detrazioni di imposta o altre modifiche.

La disposizione provinciale impugnata viene ritenuta eccedere le competenze legislative attribuite alle Province autonome dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale e violare l'articolo 73 comma 1 bis dello stesso Statuto speciale.

Quest'ultimo - introdotto con la legge finanziaria dello Stato per il 2010 - dispone espressamente che le Province possono, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

La Corte - richiamandosi alla sua precedente sentenza n. 357/2010 - afferma che tale norma deve essere interpretata nel senso che quando il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province e la legge statale consenta una qualche manovra sulle aliquote o altro aspetto (come è nel caso di specie) le Province possono compiere una qualsiasi di tali manovre, con il solo limite che tali modifiche non comportino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall'applicazione dell'aliquota massima consentita fissata dalla legge statale.

Il comma 1 bis dell'articolo 73 dello Statuto speciale attribuisce quindi alle Province un ampio margine di manovra autorizzandole ad introdurre anche modifiche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato alla sola condizione che tali modifiche rispettino il limite sopra indicato.

Pertanto anche nel caso in cui la legge statale preveda la sola variazione dell'aliquota, le Province possono prevedere l'introduzione di modifiche diverse quali esenzioni o detrazioni.

Nel fattispecie oggetto del giudizio la Corte ritiene rispettate tutte le condizioni ora descritte e quindi legittima la disposizione impugnata. La stessa Corte rileva infatti che la norma:

- ha ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente attribuito alle Province autonome in forza di espressa previsione di legge;
- ha fondamento in norme statali che consentono alle Province autonome di variare l'aliquota;
- comporta necessariamente una diminuzione del gettito e quindi rispetta il limite delle aliquote superiori definite dalla legge statale.

La detrazione dell'IRAP stabilita con la norma impugnata è quindi legittima.

Per completezza la Corte si pronuncia anche su un ulteriore rilievo formulato dal Governo e relativo alla "carezza di rango costituzionale" del comma 1 bis dell'articolo 73 dello Statuto speciale in quanto norma introdotta con legge statale ordinaria (la finanziaria 2010).

Il rilievo è ritenuto privo di fondamento in quanto, come già chiarito nella sentenza n. 357/2010, l'articolo 73 dello Statuto speciale rientra fra le disposizioni che per espressa previsione statutaria possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato "su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione e delle due province" e possono essere utilizzate quale parametro di costituzionalità.

Da qui la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale.